



## COMUNE DI POTENZA

### UNITA' DI DIREZIONE "RISORSE FINANZIARIE"

**Oggetto: Bilancio consolidato 2020: Definizione Gruppo Amministrazione Pubblica e perimetro di consolidamento.**

#### *Relazione istruttoria*

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 24, adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 31/03/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- con la deliberazione n. 112, adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 20/04/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
- con deliberazione n. 68, adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 30/06/2020, è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2019;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 come modificato dal Decreto legislativo 126/2014 e dal D.M. 11 agosto 2017, con il quale sono state emanate le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO in particolare l'art. 11-bis, comma 1, che testualmente recita "*Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4*" e al comma 3 specifica: "*Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo...*";

VISTO il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012, convertito dalla legge dicembre 2012, n. 213 che, introducendo l'articolo 147 quater del TUEL, al comma 4, pone a carico degli enti locali l'obbligo di redigere il Bilancio Consolidato: "*I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*"

RICHIAMATO il punto 2 dell'Allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017, che elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il "gruppo amministrazione pubblica" *specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;*

RICHIAMATO altresì il punto 3 dell'Allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4' al D.Lgs. 118/2011 che al primo periodo prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RICHIAMATO infine il punto 3.1 “*Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato*” del citato Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017, che testualmente recita “*Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

*a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- *totale dell’attivo,*
- *patrimonio netto,*
- *totale dei ricavi caratteristici.*

*In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza e' determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. **Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.** La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, **ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento** rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.) Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" e' determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società' controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".*

*In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.*

*b) Impossibilità' di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, e' trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi e' inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.”*

DATO ATTO che le **partecipazioni dirette** possedute dal Comune di Potenza, che compongono il “Gruppo Amministrazione pubblica”, non sono variate rispetto a quelle individuate per la predisposizione del bilancio consolidato 2019 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 18 dicembre 2019;

DATO ATTO, altresì, che anche per l’anno 2020 non si registrano **partecipazioni indirette** possedute dal Comune di Potenza;

CONSIDERATO che ai fini della verifica per l’individuazione degli Enti e Società da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato 2020 occorre determinare la soglia di rilevanza relativa ai tre parametri indicati alla lett. a) del punto 3.1 del richiamato principio contabile, così come modificata, a decorrere dall’esercizio 2018, dal D.M. 11 agosto 2017, e, non essendo ancora disponibili i dati dell’esercizio 2020 del Rendiconto dell’Ente e dei bilanci delle società, che in base alle rispettive norme di riferimento devono essere approvati entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento dei predetti documenti contabili, occorre fare riferimento ai dati approvati del Rendiconto 2019 per il Comune di Potenza ed ai dati di bilancio dell’esercizio 2019 delle società.

La predetta soglia di rilevanza risulta essere la seguente:

	<b>Totale attivo</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>ricavi caratteristici</b>
Valori conto economico e patrimonio (Rendiconto 2019)	<b>394.742.619,14</b>	<b>109.207.903,49</b>	<b>63.139.088,96</b>
Soglia del 3 %	<b>11.842.278,57</b>	<b>3.276.237,10</b>	<b>1.894.172,67</b>
Soglia del 10 %	<b>39.474.261,91</b>	<b>10.920.790,35</b>	<b>6.313.908,89</b>

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto debbano ritenersi irrilevanti le partecipazioni negli Enti e società sotto elencati per la motivazione a fianco di ciascuno indicata:

<b>PARTECIPAZIONE DIRETTE</b>					
<b>Ragione sociale</b>	<b>% detenuta</b>	<b>Totale attivo</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>Ricavi caratteristici</b>	<b>Motivazione di esclusione (*)</b>
SAL S.R.L. (in liquidazione giudiziale) Bilancio 2019	54,87%	450.603	-73.650	6.628	1
Fondazione Film Commission - Bilancio 2018 (ultimo approvato)	10,00%	2.721.840	320.518	1.146.199	1
Interesse Uomo Fondazione Antiusura Bilancio 2019	7,74%	3.369.381	307.358	138.598	1
Asmez	0,37%				2
Note (Allegato 4/4 del D.Lgs.n.118/2011, così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017) 1: esclusa per irrilevanza ex punto 3.1 lett. a) 2: esclusa per partecipazione inferiore all'1% 3: esclusa perché non a totale partecipazione pubblica e non affidataria di SPL 4: impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento					

CONSIDERATO, altresì, che la valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo Ente o Società (i cui parametri di riferimento non superavano la soglia del 3% dei rispettivi parametri dell'Ente capogruppo Comune di Potenza), sia all'insieme degli Enti e delle Società. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza è stato verificato che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presentano, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente capogruppo.

RITENUTO, pertanto, di individuare nell'area di consolidamento del "Gruppo Comune di Potenza" la società in house "ACTA S.p.A." in quanto società totalmente partecipata e titolare di affidamenti diretti da parte dell'Ente, nonché la società "Acquedotto Lucano S.p.A.", titolare di affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato, che presenta dati di bilancio 2019 che per uno dei parametri previsti dalla normativa (ricavi caratteristici) supera la soglia di rilevanza del 3%, come si evince dalla seguente tabella:

	<b>Totale attivo</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>Ricavi caratteristici</b>
ENTE Rendiconto 2019 Soglia 3% al di sotto della quale il bilancio è considerato irrilevante	<b>11.842.278,57</b>	<b>3.276.237,10</b>	<b>1.894.172,67</b>
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. Quota di partecipazione 6,47%	<b>11.750.451,29</b>	<b>1.046.943,05</b>	<b>5.532.601,75</b>
Totale Bilancio 2019	<b>181.614.394,00</b>	<b>16.181.500,00</b>	<b>85.511.619,00</b>

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone di adottare la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

1. di approvare i due elenchi:

- enti, aziende e società che compongono il "Gruppo Amministrazione pubblica";
- enti, aziende e società che compongono il Bilancio consolidato, così come sotto riportati:

2. di dare atto che gli enti, le aziende e le società che compongono il "Gruppo Amministrazione pubblica" sono i seguenti:

<b>GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 2020</b>	
<b>PARTECIPAZIONI DIRETTE</b>	
<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>quota posseduta</b>
<b>Società controllate</b>	
ACTA S.p.A.	100,00%
SAL S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE)	54,87%
<b>Società partecipate</b>	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.	6,47%
<b>Enti strumentali</b>	
FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION	10,00%
INTERESSE UOMO FONDAZIONE ANTIUSURA	7,74%
ASMEZ	0,37%

3. di dare atto che saranno incluse nel Bilancio Consolidato 2020 le società di seguito indicate:

	<b>Totale attivo</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>Ricavi caratteristici</b>
ENTE Rendiconto 2019 Soglia 3% al di sotto della quale il bilancio è considerato irrilevante	<b>11.842.278,57</b>	<b>3.276.237,10</b>	<b>1.894.172,67</b>
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. Quota di partecipazione 6,47%	<b>11.750.451,29</b>	<b>1.046.943,05</b>	<b>4.050.414,36</b>
ACTA S.p.A (1) Quota di partecipazione 100%	<b>19.678.730,00</b>	<b>3.897.111,00</b>	<b>18.051.607,00</b>

*(1) La società in house "ACTA S.p.A", a decorrere dall'esercizio 2017, è considerata "rilevante" in quanto società totalmente partecipata e titolare di affidamenti diretti da parte dell'Ente (D.M. 11 agosto 2017).*

4. di dare mandato all'U.D. "Risorse Finanziarie" di effettuare l'aggiornamento dell'elenco indicato al precedente punto 3) sulla base dei dati approvati del Rendiconto 2020 dell'Ente e dei bilanci 2020 delle società e, nel caso dovessero emergere delle differenze rispetto all'elenco approvato con la presente deliberazione, riproporre per l'approvazione l'elenco definitivo delle società che saranno incluse nel Bilancio Consolidato 2020;

5. di dare mandato all'U.D. "Risorse Finanziarie" di effettuare la trasmissione alle società indicate nell'elenco di cui al precedente punto 3) delle risultanze della presente deliberazione ed impartire alle stesse le direttive necessarie alla corretta predisposizione del Bilancio consolidato;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000.

Potenza, 27 novembre 2020

Il Dirigente  
(Dr.ssa Giusy Cilia)

L'Assessore  
(Avv. Giuseppe GIUZIO)

**Oggetto: Bilancio consolidato 2020: Definizione Gruppo Amministrazione Pubblica e perimetro di consolidamento.**

=====

*Sulla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere FAVOREVOLE.*

Potenza, 27 novembre 2020

*Il Dirigente  
(Dr.ssa Giusy Cilia)*

*Sulla presente proposta in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE .*

Potenza, 27 novembre 2020

*Il Dirigente del Servizio Finanziario  
(Dr.ssa Giusy Cilia)*